



**ASSOCIAZIONE INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO-AIAT APS**  
**COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017**

## **STATUTO**

### **Art. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita ai sensi del Codice Civile l'associazione denominata "INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO-AIAT APS" di seguito, in breve, "Associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. L'acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Essa opera sull'intero territorio nazionale.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
6. in conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

### **Art. 2 - Finalità**

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'associazione si propone di operare e di agire nell'interesse e nella tutela dell'ambiente attraverso lo sviluppo e la condivisione di competenze e di conoscenze tecniche e scientifiche in materia di ingegneria ambientale e nel contempo promuovere innovazione ambientale con particolare attenzione ai temi riguardanti: la gestione delle risorse idriche naturale e antropiche, la gestione dei rifiuti, le bonifiche dei siti inquinati, le certificazioni ambientali, i sistemi di gestione ambientale, l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, la pianificazione e la protezione del territorio, il monitoraggio e la modellistica

ambientale, l'analisi di sostenibilità ambientale, la valorizzazione del paesaggio, la qualità dell'aria e quant'altro, nel campo dell'ingegneria, possa essere di supporto tecnico alla green economy.

2. L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e l'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dai regolamenti che si rendono necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

### **Art 3 - Attività di interesse generale**

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- organizzare e realizzare attività di formazione, informazione e aggiornamento sui temi della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
- collaborare con gli Ordini degli Ingegneri e con le altre istituzioni professionali e territoriali per promuovere l'ingegneria ambientale;
- stimolare dibattiti e promuovere e organizzare convegni, conferenze, pubblicazioni e gruppi di studio che favoriscano sia lo scambio di idee ed esperienze tra gli associati sia la divulgazione al pubblico dei principi tecnico-scientifici inerenti alle tematiche ambientali e territoriali;
- costituire connessioni tra il mondo universitario e le applicazioni inerenti all'innovazione e allo sviluppo

sostenibile nell'esercizio delle competenze tecnico scientifiche con particolare interesse alla figura dell'Ingegnere per l'Ambiente e il Territorio;

- promuovere, sostenere e realizzare progettazione, studio, gestione e ricerca rivolti allo sviluppo sostenibile dell'ambiente e al miglioramento della qualità ambientale dei territori;
- strutturare e organizzare interventi di supporto scientifico e operativo anche attraverso la progettazione e il miglioramento dei sistemi e dei metodi di rilevazione, di controllo e di gestione delle interazioni con l'ambiente e il territorio;
- organizzare e realizzare eventi e corsi per la formazione e l'aggiornamento continuo delle figure che operano nel settore dell'ambiente e del territorio;
- sviluppare lo scambio di esperienze e la promozione di iniziative congiunte con enti analoghi in Italia e all'estero;
- promuovere un corretto ed opportuno ruolo dell'Ingegnere per l'Ambiente e il Territorio nella società, anche in riferimento al contributo di competenze che può fornire allo sviluppo sostenibile del territorio;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. Per la realizzazione delle suddette attività e per il raggiungimento degli scopi summenzionati, l'associazione intende costruire relazioni con le Pubbliche Amministrazioni e con il mondo industriale nelle questioni legate all'ambiente ed in particolare all'ingegneria ambientale; nel contempo promuovere collaborazione e confronto con altre realtà associative e con il mondo accademico.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Art. 4 – Attività diverse**

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché

assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo in conformità all'art.13, comma 6, del D.Lgs.117/2017.

#### **Art. 5 – Raccolta fondi**

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 6 – Ammissione**

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Possono aderire all'associazione come associati altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal D.Lgs.117/2017.

4. I soci sono suddivisi in:

- soci Ordinari: tutti coloro che sono laureati in corsi di Laurea in Ingegneria per L'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Civile e Ambientale ed equipollenti ai sensi di legge;

- soci Young: tutti coloro che sono studenti dei corsi di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Civile e Ambientale ed equipollenti ai sensi di legge fino al conseguimento della laurea;

- soci Affiliati: tutti coloro che abbiano completato un corso di laurea non ricadente tra quelli in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Civile e Ambientale ma dimostrino un profilo accademico e/o professionale che possa essere di supporto e complementare alle attività dell'Ingegneria ambientale con particolare riferimento a quelle progettuali;

Si rimanda a un regolamento interno per l'eventuale creazione di ulteriori categorie di soci, nel pieno rispetto del mantenimento dei pari diritti e doveri di tutti i soci.

5. L'ammissione dei soci alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e

annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

### **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati Consiglio Direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata all'inizio di ogni anno ed ha validità annuale o pluriennale.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto, se iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci, secondo l'art.2538 del Codice Civile, in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'art.25 comma 5.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito e la data stabilita dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 8 - Perdita della qualifica di socio**

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, esclusione o mancato versamento della quota associativa.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

### **Art. 9 - Attività di volontariato**

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

### **Art. 10 – Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- f) il Revisore o l'Organo di Revisione, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali, hanno la durata di 3 (tre) esercizi e decadono alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio del terzo esercizio successivo alla data della loro nomina e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e l'organo di revisione, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **Art. 11 – Assemblea dei soci**

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli Enti associati, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

8. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

## **Art. 12 - Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

## **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio in conformità a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs.117/2017 e per approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da

almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea

3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, nello stesso termine. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza in prima e in seconda convocazione, da fissare almeno 24 (ventiquattro) ore la prima convocazione.

#### **Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera per modificare lo statuto in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti e purché sia presente almeno il Presidente o il Vice-Presidente.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano

identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato digitalmente presso la segreteria dell'Associazione e reso disponibile nell'area riservata del sito ufficiale dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

#### **Art. 15 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il

fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e decadono alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio del terzo esercizio successivo alla data della loro nomina e possono essere rieletti.

### **Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività, entro il mese di aprile;
- f) fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, conformemente all'art.13 del D.Lgs.117/2017;
- h) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio e la relazione di missione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal



Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- p) deliberare sull'assunzione del personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- q) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) deliberare la costituzione di Sezioni Territoriali;
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso o ad altri soci ordinari;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

#### **Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno sei volte l'anno o quando ne

faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di sezioni territoriali senza diritto di voto.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi, decade con l'assemblea di approvazione del terzo bilancio successivo alla sua nomina, e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.



### **Art. 19 - Il comitato di presidenza**

1. Il Comitato di Presidenza è costituito da: Presidente, Vice-Presidente, Segretario ed eventualmente da un quarto Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente.
2. Il Comitato di Presidenza provvede all'attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio Direttivo e assume delibere di urgenza con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo alla prima riunione del Consiglio stesso per la ratifica.
3. Ogni delibera del Comitato di Presidenza deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 20 - Le Sezioni Territoriali**

1. La Sezione Territoriale può essere costituita con deliberazione del Consiglio Direttivo in base a richiesta scritta di almeno quindici associati, entro ambiti territoriali di livello non inferiore a quello provinciale.
2. Non possono essere costituite più Sezioni per il medesimo ambito territoriale. Le iniziative a carattere regionale dovranno essere coordinate tra le diverse Sezioni esistenti sul territorio regionale.
3. Ogni Sezione esprime un responsabile per i contatti con gli altri Organi dell'associazione che assolve le funzioni di Delegato Territoriale, di cui al successivo Art. 21.
- 4 Le modalità, con le quali le Sezioni svolgono la propria attività sul territorio nel rispetto dello Statuto, delle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, sono definite in apposito regolamento.

### **Art. 21 - Il Delegato Territoriale**

1. Il Delegato Territoriale ha il compito di rappresentare in luogo l'Associazione, mantenendo i contatti tra gli associati locali e l'Associazione. Egli è nominato dalla locale Sezione Territoriale, di cui diventa il referente, o, nel caso non ne esista una, dal Consiglio Direttivo.
2. Trasmette al Consiglio Direttivo le notizie e le informazioni locali di interesse generale e collabora per l'organizzazione di manifestazioni nel suo Territorio di riferimento.

### **Art. 22 - Il Segretario**

- 1 Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda nei limiti previsti dall'art. 25 comma 5.

### **Art. 23 – Organo di Controllo e Revisore Legale**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

### **Art. 24 - Organo di mediazione**

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile

discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente alla controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

### **Art. 25 - Libri sociali**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato di presidenza;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- f) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) f) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.

5. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Gli associati che intendano esaminare i libri dell'Associazione devono fare richiesta al Consiglio Direttivo che dovrà metterli a disposizione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La consultazione dovrà avvenire presso la sede legale dell'Associazione e sarà gratuita.

### **Art. 26 – Patrimonio e Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;

- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- m) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- n) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

#### **Art. 27 - Scritture contabili**

1. Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità della gestione delle scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 28 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio di esercizio e la relazione di missione nel quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.
4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua se prevista.

6. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

8. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Art. 29 - Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 30 - Assicurazione dei volontari**

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### **Art. 31 - Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui

devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

**Art. 32 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il testo del presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria tenutasi il 5 dicembre 2020.

Il Presidente  
Adriano Murachelli



## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA GENERALE DEI SOCI AIAT Del 05 dicembre 2020**

Il giorno 5 dicembre 2020, alle ore 10:00 in video conferenza a causa delle misure anti Covid imposte dal Dpcm 18 ottobre 2020, si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria Generale dei Soci AIAT, avente il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **1. Approvazione nuovo Statuto**

All'Assemblea partecipano i seguenti membri del Consiglio Direttivo (CD) (in ordine alfabetico):

Sara Arosio, Alessandro Brizzi, Paolo Campanella, Delia Di Monaco, Andrea Eleuteri, Giuseppe Mancini, Adriano Murachelli, Irene Sterpi.

Inoltre sono presenti i seguenti soci ordinari: Andrea Polizzi, Marco Race, Floriana Ferrara, Alessandro de Carli, Marzia Traverso, Antonio Panico, Arturo Scionti, Antonella Luciano, Tiziana Lai, Luca Galli, Salvatore Greco, Andrea Canali, Manfredi di Piazza, Arianna Conte, Pier Francesco Scandura, Arturo Scionti, Francesco Todaro, Rosalba Floro, Adriano Russo, Antonio di Cosola, Cristian Sabatino, Gino Beringheli, Pier Luigi Taverni, Sebastiano Cassotta, Maria Cristina Dimundo, Salvatore di Pisa, Luigi Piscichio Cataldo Colamartino, Federica d'Onghia, Fabiano Asunis.

In riferimento al punto dell'ordine del giorno, si riporta quanto discusso ed approvato in assemblea.

#### **1 . Approvazione nuovo Statuto**

Si decide di registrare l'assemblea.

Giuseppe Mancini espone brevemente le ultime modifiche allo Statuto e lancia il sondaggio per votare l'approvazione allo statuto.

Lo statuto è approvato all'unanimità.

Alle ore 11:00 si dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Sceme Steropi

Il Presidente

Ad. Marcelli